

COMUNE DI CASLANO

REGOLAMENTO DEL FONDO SOCIALE COMUNALE DI CASLANO del 18 ottobre 1999

Art. 1

Scopo

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione del Fondo Sociale comunale a favore dei residenti nel comune, che necessitano:

1. di un aiuto finanziario straordinario per sopperire ad una situazione di disagio momentaneo
2. di un aiuto finanziario ricorrente che permetta una vita dignitosa e un discreto livello di autonomia evitando provvedimenti più gravosi (ospedalizzazione, ricoveri, istituzionalizzazione).
3. *di un aiuto sotto forma di prestito.*

Art. 1 bis

esame
preliminare

Il Municipio esamina la richiesta e qualora emergano indizi oggettivi che il richiedente possa restituire la somma erogata nell'arco di 2 anni decide per un prestito, diversamente per un aiuto finanziario.

Art. 2

Beneficiari

L'aiuto comunale è concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato:

1. a persone o famiglie domiciliate da almeno un anno al momento della presentazione della domanda
2. agli stranieri in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B), residenti da almeno un anno.

In caso di matrimonio vale per entrambi i coniugi il periodo di residenza di colui che risiede da più tempo nel comune.

Art. 3

Casi di
esclusione

1. Non possono beneficiare del Fondo sociale comunale persone o famiglie con entrate finanziarie superiori al minimo vitale previsto dalle Prestazioni Complementari Cantionali (PC).
2. Sono inoltre escluse persone o famiglie che possono beneficiare di altri aiuti finanziari, in particolare:
 - a) problematiche sociali per le quali sono già predisposti altri strumenti di sostegno finanziario e di reinserimento
 - b) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento
 - c) chi, avendone diritto, rinuncia ad altre prestazioni.
3. I beneficiari di assegni assistenziali e i beneficiari di PC sono di regola esclusi.
Deroghe possono essere proposte dalla Commissione quando gli scopi previsti all'art. 1 non possono altrimenti essere raggiunti.
4. E' esclusa la copertura di debiti privati precedenti la domanda o che non sono pertinenti con l'oggetto della richiesta.
5. Il Municipio può inoltre negare o ridurre il contributo quando la dichiarazione della situazione economica fosse in palese contrasto col tenore di vita effettivo.

Art. 4

Fondo
disponibile

1. La disponibilità finanziaria del fondo sociale è stabilita nell'ambito del Preventivo Comunale.
Esaurito tale importo, le domande verranno, se possibile, riconsiderate l'anno successivo.
- 1 bis Il prestito viene computato sulle disponibilità finanziarie dell'anno di erogazione. Eventuali prestiti che per decisione municipale vengono trasformati in aiuti finanziari a fondo perso non vengono considerati quale riduzione delle disponibilità dell'anno di trasformazione.*
2. Il Fondo Sociale comunale è finanziato tramite il "Fondo per scopi e attività educativi, sociali e culturali".

Art. 5

Prestazioni

1. L'aiuto finanziario è concesso unicamente per bisogni di prima necessità; sono pertanto esclusi beni di lusso.
2. Qualora non vi fossero garanzie che l'aiuto venga impiegato per lo scopo previsto, esso può essere versato direttamente a chi fornisce la prestazione.
3. Il sussidio unico deve servire a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio momentaneo.
4. L'aiuto ricorrente ha lo scopo di permettere il mantenimento di un livello di vita decoroso.
5. Entrambi gli aiuti finanziari possono venire versati in forma rateale.
6. Il contributo annuale massimo per ogni persona adulta non può di regola superare l'importo di franchi 3'000.--.

Art. 6

Procedura
di richiesta

1. Le richieste vanno presentate al Municipio tramite apposito questionario ottenibile presso la Cancelleria comunale.
2. Con la sottoscrizione della richiesta, si autorizza il Municipio a raccogliere informazioni, anche di carattere confidenziale, limitatamente al contenuto della domanda.
3. Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione documentata sull'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità.
4. Alla Cancelleria comunale è data facoltà di raccogliere la documentazione necessaria al fine di completare l'incarto.

Art. 7

Esame
richieste

1. Le richieste sono sottoposte all'esame della Commissione Municipale competente.
2. La Commissione può richiedere un complemento di documentazione e procedere alla convocazione del richiedente.
3. Il Municipio, tenuto conto del preavviso commissionale, decide.

Art. 8

Obblighi del
beneficiario

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio ogni cambiamento o modifica degli elementi di calcolo che possono comportare un aumento, una riduzione o l'annullamento del contributo.

Art. 9

Restituzione

I contributi indebitamente riscossi devono essere restituiti.
I prestiti devono venire restituiti entro 2 anni dalla data di erogazione. Allo scadere del termine il Municipio può trasformare il prestito in aiuto finanziario qualora una restituzione appaia troppo onerosa e ingiustificata alla luce di risultanze oggettive.

Art. 10Sicurezza
delle
prestazioni

1. I contributi di cui al presente Regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno.
Ogni cessione o costituzione in pegno è quindi nulla.
2. Alla Commissione competente è data facoltà di sorveglianza circa la destinazione e l'impiego della prestazione.

Art. 11

Reclamo

1. Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
2. Le decisioni del Municipio sono impugnabili secondo gli art. 208 ss della Legge Organica Comunale (LOC) all'autorità di ricorso del Consiglio di Stato.

Art. 12Entrata in
vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2000, riservata l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 13

Abrogazione

Il presente regolamento abroga quello concernente l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 2 aprile 1984.

* * * * *

Regolamento approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato, il 6 marzo 2000.

Le modifiche scritte in corsivo sono state adottate dal Consiglio comunale il 29 marzo 2004 e approvate dalla Sezione degli enti locali il 13 maggio 2004